

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**Nota n.5**

**DECRETO LEGGE N. 18 “CURA ITALIA”**

***Sintesi dei contenuti***

**19 Marzo 2020**

**INDICE**

<b>1. L'articolazione degli interventi e le risorse</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. Le misure per il sistema sanitario e la protezione civile</b>	<b>pag. 10</b>
<b>3. Le misure per il lavoro</b>	<b>pag. 14</b>
<b>4. Le misure di sostegno alla liquidità per famiglie e imprese</b>	<b>pag. 22</b>
<b>5. Le misure per la sospensione di adempimenti e versamenti</b>	<b>pag. 31</b>
<b>6. Le misure in materia di giustizia</b>	<b>pag. 34</b>
<b>7. Altri interventi</b>	<b>pag. 36</b>

## 1. L'ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E LE RISORSE

Il decreto legge "Cura Italia" interviene con provvedimenti su quattro direttrici prioritarie:

- 1) finanziamento e altre misure per il **potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile** e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- 2) **sostegno all'occupazione e ai lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
- 3) **supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese**, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- 4) **sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali** ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.


A queste si aggiungono altre importanti misure settoriali, che riguardano in particolare i settori dei trasporti e dell'agricoltura, nonché interventi per la sicurezza, la giustizia, gli enti locali e il personale delle forze armate e dei vigili del fuoco, ed infine alcune importanti proroghe.

**Il complesso degli interventi relativi al decreto legge "Cura Italia"**, in linea con quanto previsto nella Risoluzione alla Relazione al Parlamento votata la scorsa settimana al Senato, **ammontano a circa 20 miliardi di euro in termini di indebitamento netto** (come annunciato dal Governo gli interventi ammontano a 25 miliardi di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare (cassa)).

Tabella n. 1 - Composizione degli interventi

COMPOSIZIONE DEL DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"			
<i>Effetti sull'indebitamento netto</i>			
<i>INTERVENTI</i>	2020	2021	2022
A) SISTEMA SANITARIO – PROTEZIONE CIVILE	2.759,93		
B) AMMORTIZZATORI SOCIALI	3.435,50		
C) RIDUZIONE ORARIO LAVORO, INDENNITA' E DISOCCUPAZIONE	4.590,92		
D) SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' PER FAMIGLIE E IMPRESE	5.349,89		
E) MISURE FISCALI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE	1318,84		
D) SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI	822,78		
E) ALTRI INTERVENTI	1.681,54		
<b>TOTALE</b>	<b>19.958,62</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>

Grafico n. 1 - Interventi



Le risorse, in termini di indebitamento netto, sono state ripartite per:

- **Il 15 per cento circa del totale per interventi di sostegno al sistema sanitario, della protezione civile e degli altri organismi impegnati direttamente nell'emergenza sanitaria da COVID-19.** In tale ambito si segnalano:
  - a) l'incremento di **1,4 miliardi** di euro del livello del finanziamento dello Stato del **fabbisogno sanitario nazionale**;
  - b) l'incremento di **1,6 miliardi** di euro del **Fondo per le emergenze nazionali** per sostenere l'azione della protezione civile
  - c) **25 milioni** per gli incentivi alla **produzione e la fornitura di dispositivi medici**;
  - d) **34,6 milioni** di euro per il **potenziamento dei servizi sanitari militari e l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari**;
  - e) **15 milioni** di euro per l'incremento del contingente medici specialistici e infermieri;

- **il 40 per cento le misure a sostegno del lavoro** di cui il 17 per cento del totale per l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale e il 23 per cento per gli interventi di riduzione dell'orario di lavoro e la disoccupazione. In particolare, si segnalano:
  - a) **2,3 miliardi** di euro per la **Cassa integrazione in deroga** per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito;
  - b) **618 milioni** di euro per il **Fondo di solidarietà assegno ordinario**;
  - c) **245 milioni** di euro per la **CIGO per lavoratori già tutelati**;
  - d) **201 milioni** di euro per il **trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria**;
  - e) **2,160 miliardi** di euro per **l'erogazione di una indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell'Ago. Non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Questo intervento rappresenta oltre il 10 per cento delle risorse stanziare;
  - f) **203 milioni** di euro per l'erogazione di una **indennità una tantum riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva** e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - g) **693 milioni** di euro per il **congedo parentale**;
  - h) **444 milioni** di euro per **l'incremento dei giorni di permesso mensile retribuito**;
  - i) **112 milioni** di euro **per i voucher** per chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole;
  - l) **396 milioni** per l'erogazione di una **indennità una tantum in favore degli operai agricoli a tempo determinato**;
  - m) **300 milioni** di euro per il **Fondo per il reddito di ultima istanza**;
  - n) **48,6 milioni** di euro per l'erogazione di una **indennità una tantum** per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**;
  
- **Il 34 per cento per gli interventi a sostegno di imprese e famiglie** di cui il 27 per cento per gli interventi a sostegno della liquidità e il 7 per cento per interventi di sostegno fiscale. In particolare:

## *Ufficio legislativo*

- a) **1,5 miliardi** per il potenziamento del **Fondo centrale di garanzia** delle piccole e medie imprese;
  - b) **400 milioni** per l'incremento della dotazione del **Fondo Mutui prima casa** (Fondo Gasparrini);
  - c) **1,05 miliardi** di euro per la concessione alle imprese di un **credito d'imposta a fronte di perdite derivanti da debitori inadempienti**;
  - d) **1,73 miliardi** di euro per consentire la **moratoria di mutui** e l'apertura di prestiti in favore delle micro, piccole e medie imprese;
  - e) **500 milioni** per la costituzione di un **Fondo a copertura delle garanzie** concesse dallo Stato al fine di **supportare la liquidità delle imprese** colpite dall'emergenza COVID-19;
  - f) **880 milioni** di euro per la **concessione di un premio ai lavoratori dipendenti** con reddito non superiore a 40.000 euro per il lavoro svolto nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020;
  - g) **356 milioni** di euro per la concessione di un **credito d'imposta in favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60 per cento della spesa per il canone di locazione** nel mese di marzo;
  - h) **50 milioni** di euro per la concessione di un **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro** e il contenimento del contagio da COVID-19.
- **Il 4 per cento per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e la sospensione di cartelle esattoriali** e per la concessione di proroghe relative ai giochi e alle scommesse. In particolare:
- a) **551 milioni** di euro per la **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti di riscossione dall'erario**;
  - b) **270 milioni** di euro per la **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti di riscossione relativi agli enti di previdenza**;
  - c) **28 milioni** circa per la **proroga di 6 mesi del registro unico degli operatori del gioco pubblico**;

- **Circa il 9 per cento per gli altri interventi contenuti nel provvedimento.** Tra questi si evidenziano in particolare:
- a) **350 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri** in conseguenza dell'emergenza COVID-19, nonché **120 milioni di euro per incrementare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo;**
  - b) **273 milioni di euro circa per garantire maggiori spazi di spesa per gli enti locali**, a cui si aggiungono **65 milioni di euro per la sanificazione degli ambienti dei Comuni, 10 milioni per lo straordinario della Polizia locale e 5 milioni per la sanificazione degli ambienti delle province e delle città metropolitane;**
  - c) **240 milioni di euro di euro per l'incremento della dotazione delle risorse per i contratti di sviluppo;**
  - d) **100 milioni di euro per l'istituzione del Fondo per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;**
  - e) **80 milioni di euro per il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo;**
  - f) **50 milioni di euro per incrementare le risorse a disposizione del Fondo derrate alimentari alle persone indigenti;**
  - g) **50 milioni di euro per l'istituzione del Fondo per le esigenze emergenziali delle Università e dell'AFAM, nonché 43,5 milioni per l'acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di materiali per la disinfezione dei locali;**
  - h) **85 milioni di euro per l'incremento del Fondo per l'innovazione digitale;**
  - i) **50 milioni di euro per la concessione di una indennità in favore dei collaboratori sportivi-Sport e salute;**
  - l) **85 milioni di euro circa per le spese di straordinario, vettovagliamento e pernottamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e capitanerie di Porto impegnate nell'emergenza COVID-19, nonché 23,5 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi di protezione personale, e 7,5 milioni di euro per le medesime finalità in favore dei Vigili del Fuoco;**
  - m) **5 milioni per le misure straordinarie finalizzate a garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario.**

**Fra le misure prive di impatto finanziario** ma indispensabili per cittadini e imprese alle prese con l'emergenza epidemiologica **si segnalano numerose proroghe e sospensioni di termini.** In particolare:

- la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali per i **lavoratori domestici**;
- la proroga delle domande per la **disoccupazione agricola** per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- la proroga dei termini per le domande di **disoccupazione Naspi e Discoll**;
- la proroga dei termini decadenziali relativi alle **prestazioni previdenziali e assistenziali**;
- la proroga e la sospensione di taluni **adempimenti erariali e versamenti fiscali e contributivi**;
- la proroga dei termini per la presentazione delle **istanze di indennizzo** per gli azionisti e gli obbligazionisti di banche coinvolte in procedure di risoluzione;
- la proroga dei versamenti (PREU), del pagamento dei canoni concessori e la proroga della scadenza dei termini per l'indizione delle gare nel **settore dei giochi**;
- la proroga delle udienze nei **procedimenti civili, penali, tributari e militari**, nonché deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni, la proroga delle sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise d'appello e la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- la proroga della validità dei **documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza**;
- la proroga dell'ultima **sessione di laurea** dell'anno accademico 2018/2019;
- la proroga dei termini entro cui le Assicurazioni mantengono operante la **garanzia sui contratti assicurativi**;
- la proroga dei termini per la ripartizione delle risorse che il Mise destina per gli interventi di **efficientamento energetico**;
- Il rinvio delle scadenze connesse agli adempimenti relativi a **comunicazioni su rifiuti** a carico delle imprese.

Importanti proroghe e sospensioni riguardano anche le pubbliche amministrazioni, gli enti e le Autorità. In particolare:

- la proroga del termine per **l'adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio degli enti pubblici** e il rinvio dei questionari Sose;
- la proroga del termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'**AGCOM** in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni e la proroga per assicurare la continuità delle funzioni del **Garante per la protezione dei dati personali**;
- la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca;
- la sospensione dell'attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS;
- la **sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi agli Enti locali da CDP** con autorizzazione agli enti locali di utilizzare i risparmi di spesa per finanziare interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19. Analoga previsione è prevista anche per le Regioni.

**Dal punto di vista qualitativo**, sulla base delle prime stime del Ministero dell'economia e delle finanze, **le misure contenute nel provvedimento saranno in grado di movimentare risorse e investimenti per circa 350 miliardi di euro**. Un ruolo fondamentale in tale contesto è affidato agli interventi di garanzia dello Stato, tra cui l'istituzione del Fondo a copertura delle garanzie concesse dallo Stato finalizzato a supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID e il potenziamento del Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese, e ad interventi come la moratoria dei mutui, l'incremento della dotazione del Fondo Gasparrini e la concessione alle imprese di un credito d'imposta a fronte di perdite derivanti da debitori inadempienti, che nel loro insieme consentiranno una maggiore facilità di accesso al credito da parte di imprese e famiglie e di avere a disposizione la liquidità necessaria ad affrontare la situazione di emergenza in corso.

A questi interventi seguiranno, con l'emanazione nei prossimi giorni di un sesto decreto legge sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori misure incentrate sul sostegno alle imprese e sul rilancio degli investimenti pubblici e privati, necessari a contenere il più possibile gli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla nostra economia.

Si segnala, infine, che effetto delle misure introdotte dal decreto legge “Cura Italia”, l’indebitamento netto ritorna sopra la soglia del 3 per cento.

## 2. LE MISURE PER IL SISTEMA SANITARIO E LA PROTEZIONE CIVILE

MISURA	CONTENUTO	DESTINATARI	IMPORTO
<b>Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (Art. 1)</b>	Incremento, al fine di remunerare <b>le prestazioni di lavoro straordinario</b> del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità	Personale dipendente del Servizio sanitario nazionale	250 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute (Art. 2)</b>	Assunzioni da parte del Ministero della salute, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, di 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione per <b>attività di vigilanza, di controllo igienicosanitario e profilassi</b> svolte presso i principali porti e aeroporti	Ministero della salute	5.092.994 euro per l'anno 2020, 6.790.659 euro per gli anni 2021 e 2022 e 1.697.665 euro per l'anno 2023
<b>Potenziamento delle reti di assistenza territoriale (Art. 3)</b>	<p>Possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di stipulare contratti con le <b>strutture private accreditate</b> per l'acquisto di prestazioni sanitarie in caso di emergenza sanitaria, anche in deroga ai limiti di spesa previsti per ciascuna regione.</p> <p>Per le stesse finalità, qualora non sia possibile la soluzione di cui sopra, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti con <b>strutture private non accreditate</b>, purché autorizzate.</p> <p>Le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio, nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle loro strutture.</p>	Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	240 milioni di euro per l'anno 2020  160 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Disciplina delle aree sanitarie temporanee (Art. 4)</b>	Possibilità, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. di attivare <b>aree sanitarie temporanee</b> sia all'interno che all'esterno di strutture	Regioni e province autonome di	50 milioni di euro

	di ricovero, cura, assistenza pubbliche e private, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, per tutta la durata dell'emergenza. I lavori possono cominciare anche contestualmente alla presentazione dell'istanza o DIA al Comune.	Trento e Bolzano	
<b>Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (Art. 5)</b>	Autorizzazione al Commissario straordinario a erogare, avvalendosi di Invitalia, finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di <b>dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale</b> che li forniscano ai <b>valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019</b> .	Imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale	50 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Requisizioni in uso o in proprietà (Art. 6)</b>	<p>Possibilità per il Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre <b>la requisizione</b> in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di <b>beni mobili</b> di qualsiasi genere. La requisizione in uso non può durare oltre <b>sei mesi</b> dalla data di apprensione del bene, altrimenti si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.</p> <p>Per i <b>beni immobili</b>, possibilità per il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, di disporre <b>la requisizione</b> in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all'apprensione dell'immobile, il Prefetto corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.</p>	Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	150 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (Art. 7)</b>	Per l'anno 2020, arruolamento, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, di età non superiore a 45 anni, con una <b>ferma eccezionale della durata di un anno</b> : 120 ufficiali medici, con il grado di tenente e 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.	Medici e infermieri militari	13.749.052 euro per l'anno 2020 e 5.662.000 euro per l'anno 2021
<b>Assunzione di funzionari tecnici per la biologia, la</b>	Possibilità per il Ministero della difesa di conferire <b>incarichi individuali</b> per la durata di un anno, non	Ministero della difesa	115.490 euro per

<b>chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari (Art. 8)</b>	rinnovabili, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica		ciascuno degli anni 2020 e 2021
<b>Potenziamento delle strutture della Sanità militare (Art. 9)</b>	Potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di <b>dispositivi medici e presidi sanitari</b> mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Lo <b>Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze</b> è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida.	Sanità militare	35,304 milioni di euro per l'anno 2020 704.000 euro per l'anno 2020
<b>Potenziamento risorse umane dell'INAIL (Art. 10)</b>	L'INAIL è autorizzato ad acquisire un contingente di <b>200 medici specialisti e di 100 infermieri</b> , conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.	INAIL	15 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità (Art. 11)</b>	Incremento dello stanziamento dell'ISS per assunzione a tempo determinato, di 50 unità di personale.	ISS	4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022
<b>Permanenza in servizio del personale sanitario (Art. 12)</b>	<b>Trattenimento in servizio</b> dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Il trattenimento in servizio è previsto anche per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.	Personale sanitario	
<b>Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie (Art. 13)</b>	E' consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale <b>una professione sanitaria conseguita all'estero</b> regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.	Professionisti sanitari	
<b>Sorveglianza sanitaria (Art. 14)</b>	<b>La quarantena con sorveglianza attiva non si applica</b> ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici. I lavoratori sospendono l'attività nel caso di	Dipendenti di imprese che producono e dispensano farmaci e	

	sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid - 19.	dispositivi medici e diagnostici	
<b>Produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione Individuale (Art. 15)</b>	<p>E' consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale <b>in deroga alle vigenti disposizioni.</b></p> <p>I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità e all'INAIL <b>una autocertificazione</b> nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</p>	Produttori e importatori di mascherine chirurgiche	
<b>Misure per protezione a favore dei lavoratori e della collettività (Art. 16)</b>	<p>Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati <b>dispositivi di protezione individuale (DPI)</b> le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.</p> <p>I cittadini sono autorizzati all'utilizzo di <b>mascherine filtranti prive del marchio CE</b> e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.</p>	Lavoratori e cittadini	
<b>Sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici (Art. 17)</b>	<p>Possibilità per AIFA di <b>accedere a tutti i dati</b> degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli dei medicinali, per pazienti con COVID-19.</p> <p>Il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime <b>il parere nazionale</b>, anche sulla base della valutazione della Commissione tecnica scientifica dell'AIFA.</p>	AIFA	
<b>Rifinanziamento fondi (Art. 18)</b>	Il livello del <b>finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard</b> cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi per far fronte all'emergenza sanitaria è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020.	Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	1.410 milioni di euro per l'anno 2020

	<p>Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'apertura di un <b>centro di costo dedicato</b> contrassegnato dal codice univoco "COV 20".</p> <p>Ciascuna regione è tenuta a redigere un <b>apposito Programma operativo</b> per la gestione dell'emergenza Covid-19.</p>		
--	--	--	--

### 3. LE MISURE PER IL LAVORO

MISURA	CONTENUTO	DESTINATARI	IMPORTO
<p><b>Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Art. 19)</b></p>	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare <b>domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario</b> con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal <b>23 febbraio 2020</b> per una durata massima di <b>nove settimane</b> e comunque entro il mese di agosto 2020. È escluso il versamento del contributo addizionale.</p> <p>L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente <b>più di 5 dipendenti</b>.</p>	<p>Datori di lavoro e lavoratori</p>	<p>1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p><b>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (Art. 20)</b></p>	<p>Le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del <b>trattamento ordinario di integrazione salariale</b> per un periodo non superiore a <b>nove settimane</b>. La concessione del trattamento ordinario <b>sospende e sostituisce</b> il trattamento di integrazione straordinario già in corso.</p> <p>Le aziende sono dispensate dal versamento dei contributi addizionali. I periodi in cui c'è coesistenza tra i due trattamenti sono esclusi dal calcolo del limite massimo di durata.</p>	<p>Aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario</p>	<p>338,2 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p><b>Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno</b></p>	<p>I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione</p>	<p>I datori di lavoro che hanno in corso</p>	

<p><b>trattamenti di assegni di solidarietà in corso</b> <b>(Art.21)</b></p>	<p>dell'<b>assegno ordinario</b> per un periodo non superiore a <b>nove settimane</b>.</p> <p>La concessione del trattamento ordinario <b>sospende e sostituisce</b> l'assegno di solidarietà già in corso.</p> <p>I datori di lavoro sono dispensati dal versamento dei contributi addizionali. I periodi in cui c'è coesistenza tra i due trattamenti sono esclusi dal calcolo del limite massimo di durata.</p>	<p>un assegno di solidarietà</p>	
<p><b>Cassa integrazione in deroga</b> <b>(Art. 22)</b></p>	<p>Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai <b>datori di lavoro del settore privato</b>, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a <b>nove settimane</b>.</p> <p>Per i lavoratori è riconosciuta <b>la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori</b>.</p> <p>L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a <b>cinque dipendenti</b>.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione della suddetta norma i datori di lavoro domestico.</p>	<p>Datori di lavoro del settore privato</p>	<p>3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p><b>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi</b> <b>(Art. 23)</b></p>	<p>A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque <b>non superiore a quindici giorni</b>, i genitori lavoratori <b>dipendenti del settore privato</b> hanno diritto a fruire <b>per i figli di età non superiore ai 12 anni</b>, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta <b>una indennità pari al 50 per cento della retribuzione</b>. I suddetti periodi sono coperti da <b>contribuzione figurativa</b>.</p> <p>I genitori lavoratori <b>iscritti in via esclusiva alla Gestione separata</b> hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque <b>non superiore a quindici giorni</b>, per i figli di età non superiore ai 12 anni,</p>	<p>Genitori lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata e autonomi</p>	<p>1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020</p>

	<p>fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, <b>pari al 50 per cento di 1/365 del reddito</b> individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.</p> <p>La medesima indennità è estesa ai <b>genitori lavoratori autonomi</b> iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p> <p>il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.</p> <p>i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra <b>i 12 e i 16 anni</b>, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore <b>hanno diritto di astenersi dal lavoro</b> per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, <b>senza corresponsione di indennità</b> né riconoscimento di contribuzione figurativa, <b>con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro</b>.</p> <p>Per tutti i lavoratori di cui sopra è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di <b>baby-sitting</b> nel limite massimo complessivo di 600 euro.</p>		
<p><b>Estensione durata permessi retribuiti (Art. 24)</b></p>	<p>Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti per i lavoratori che assistono disabili gravi, è incrementato di ulteriori complessive <b>dodici giornate</b> usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il beneficio è riconosciuto al <b>personale sanitario</b> compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.</p>	<p>lavoratori che assistono disabili gravi</p>	
<p><b>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico,</b></p>	<p><b>I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico</b> hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità prevista per i lavoratori del settore privato (vedi <i>supra</i> art. 23). Il congedo e l'indennità non spetta</p>	<p>lavoratori dipendenti del settore pubblico e</p>	<p>30 milioni di euro per</p>

<p><i>nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (Art. 25)</i></p>	<p>in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.</p> <p>Per i <b>lavoratori dipendenti del settore sanitario</b>, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, <b>il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting</b> per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età (previsto dall'articolo 23) in alternativa alla indennità, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.</p> <p>La suddetta disposizione si applica anche al <b>personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico</b> impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p>lavoratori dipendenti del settore sanitario</p>	<p>l'anno 2020</p>
<p><i>Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (Art. 26)</i></p>	<p>Il periodo trascorso in quarantena dai <b>lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia</b> ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>Fino al 30 aprile ai <b>lavoratori dipendenti pubblici e privati</b> in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, <b>è equiparato al ricovero ospedaliero.</b></p>	<p>Lavoratori del settore privato e lavoratori dipendenti pubblici e privati</p>	<p>130 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p><i>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 27)</i></p>	<p>Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, è riconosciuta <b>un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</b> L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.</p>	<p>Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</p>	<p>203,4 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p><i>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Art. 28)</i></p>	<p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago è riconosciuta <b>un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</b> L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.</p>	<p>Lavoratori autonomi</p>	<p>2.160 milioni di euro per l'anno 2020</p>

<b>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29)</b>	Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 è riconosciuta <b>un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro</b> . L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.	Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	103,8 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Indennità lavoratori del settore agricolo (Art. 30)</b>	Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta <b>un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro</b> . L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.	Lavoratori del settore agricolo	396 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Incumulabilità tra indennità (Art. 31)</b>	Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.		
<b>Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 (Art. 32)</b>	Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.	Operai agricoli	
<b>Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL (Art. 33)</b>	I termini di decadenza previsti per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2. Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.	Disoccupati NASpl e DIS-COLL	
<b>Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (Art. 34)</b>	Fino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.	INPS e INAIL	
<b>Terzo settore (Art. 35)</b>	Si prevede il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sulla funzionalità degli enti del Terzo settore.	Terzo settore	

	<p>Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.</p>		
<p><b>Disposizioni in materia di patronati (Art. 36)</b></p>	<p>Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono: acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico; comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.</p>	<p>Istituti di patronato e di assistenza sociale</p>	
<p><b>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (Art. 37)</b></p>	<p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai <b>datori di lavoro domestico</b> in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il <b>10 giugno 2020</b>, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>Datori di lavoro domestico</p>	
<p><b>Indennità lavoratori dello spettacolo (Art. 38)</b></p>	<p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta <b>un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro</b>. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.</p>	<p>Lavoratori dello spettacolo</p>	<p>48,6 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p><b>Disposizioni in materia di lavoro agile (Art. 39)</b></p>	<p>Fino alla data del 30 aprile 2020, i <b>lavoratori dipendenti disabili gravi</b> o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità</p>	<p>Lavoratori dipendenti disabili gravi</p>	

	agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.		
<b>Sospensione delle misure di condizionalità (Art. 40)</b>	Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.	Percettori reddito di cittadinanza, percettori di NASPI e DISCOLL e beneficiari di integrazioni salariali	
<b>Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione (Art. 41)</b>	Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.	Comitati centrali e periferici dell'Inps	
<b>Disposizioni INAIL (Art. 42)</b>	Sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.	INAIL e datori di lavoro pubblici e privati	
<b>Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (Art. 43)</b>	L'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per <b>l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</b> Al fine di rafforzare la tutela dei <b>lavoratori infortunati e tecnopatici</b> e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria,	Imprese e INAIL	euro 821.126 per l'anno 2020,

	<p>l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire <b>procedure concorsuali pubbliche</b> e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di <b>dirigente medico di primo livello</b> nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p>		<p>4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022</p>
<p><b>Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (Art. 44)</b></p>	<p>E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "<b>Fondo per il reddito di ultima istanza</b>" volto a garantire il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno ridotto o sospeso la loro attività, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Lavoratori dipendenti e autonomi</p>	<p>300 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p><b>Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico (Art. 45)</b></p>	<p>Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, <b>le abilitazioni</b> già in possesso del relativo personale <b>conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020</b>, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.</p>	<p>Personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico</p>	
<p><b>Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46)</b></p>	<p>E' precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e le procedure pendenti. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p>	<p>Datori di lavoro e lavoratori</p>	
<p><b>Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (Art. 47)</b></p>	<p>Nei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, <b>l'attività dei medesimi è sospesa</b> fino al 3 aprile 2020. L'Azienda sanitaria locale può attivare <b>interventi non differibili</b> in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso le assenze dalle</p>	<p>Persone con disabilità</p>	

	<p>attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.</p> <p><b>L'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri.</b></p>		
<p><b>Prestazioni individuali domiciliari (Art. 48)</b></p>	<p><b>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Durante la sospensione, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.</b></p>		

#### 4. LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' PER FAMIGLIE E IMPRESE

Per evitare a imprese e nuclei familiari problematiche legate alla liquidità e all'accesso al credito sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Un insieme di misure in grado di produrre una movimentazione di risorse per 350 miliardi di euro.

MISURA	CONTENUTO	BENEFICIARI	IMPORTO
<b>LIQUIDITA' PER LE IMPRESE</b>			
<p><b>Moratoria prestiti (art. 56)</b></p>	<p>Il decreto legge prevede una <b>moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese</b> che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza. In particolare, della moratoria possono beneficiare microimprese e piccole e medie imprese, facendone richiesta a banca o altro intermediario finanziario creditore, per:</p>	<p>MICRO IMPRESE e PMI</p>	<p>1730 milioni</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Linee di credito accordate “sino a revoca” e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, che non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;</li> <li>•Rinvio al 30 settembre 2020 della restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore a tale data, alle stesse condizioni e con modalità che non risultino in ulteriori oneri per intermediari e imprese;</li> <li>•Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, pagamento delle rate dei prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 da riscadenzare sulla base di accordi tra le part; il pagamento in ogni caso resta sospeso almeno fino alla medesima data.</li> </ul> <p>La misura si rivolge specificamente alle microimprese e PMI che hanno subito gli effetti dell’epidemia (le imprese sono tenute ad autocertificare la riduzione parziale o totale dell’attività quale sua conseguenza diretta) e le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.</p> <p>Per evitare un possibile peggioramento nella qualità del credito al termine della moratoria e mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza, è conseguentemente prevista una garanzia pubblica, che copre parzialmente le esposizioni interessate. Così, è prevista l’ammissione delle operazioni di sostegno, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito. La sezione speciale garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) su ciascuna linea di credito prorogata, per il 33% del maggiore credito utilizzato tra la data dell’entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;</li> <li>ii) per il 33% i prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;</li> <li>iii) per il 33%, le singole rate dei mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale sospesi.</li> </ul> <p>Per i finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, il relativo contratto di provvista si allunga automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all’ente incentivante.</p>		
--	---	--	--

	La garanzia ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito, e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.		
<b>Potenziamento del fondo di garanzia (art.49)</b>	<p>Il <b>potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese</b> avviene attraverso un insieme di misure, stabilite per i prossimi 9 mesi, che riguardano nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso;</li> <li>• estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento, per ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo;</li> <li>• l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, laddove il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo, per permettere alle imprese ritenute affidabili dal sistema bancario di far fronte alle immediate esigenze di liquidità;</li> <li>• l'innalzamento della percentuale massima di garanzia (fino a 80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) sulle diverse tipologie di operazioni, in sinergia con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali ed incentivando anche l'impiego delle risorse europee;</li> <li>• l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;</li> <li>• la previsione di procedure di valutazione per l'accesso al fondo limitate ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;</li> <li>• eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;</li> <li>• la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;</li> <li>• la possibilità di accrescere lo spessore della <i>tranche junior</i> garantita dal Fondo a fronte di portafogli</li> </ul>	PMI + Imprese agricoltura e pesca	1500 milioni di euro + 80 milioni

	<p>destinati a quelle imprese, settori e filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;</li> <li>• la possibilità di garanzie per liquidità immediata (fino a 3mila euro) a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali, con accesso senza valutazione, assieme alle garanzie già attive senza valutazione su micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto;</li> <li>• la sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del fondo;</li> <li>• la possibilità di estendere ad agricoltura e pesca le disposizioni previste per le PMI, attraverso specifiche garanzie rilasciate da ISMEA cui sono destinati 80 milioni.</li> </ul> <p>A livello strutturale, inoltre, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di CDP e di Sace);</li> <li>• l'estensione dell'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio, nonché ai portafogli di minibond;</li> <li>• la garanzia gratuita all'80% del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito e l'innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito a 40mila euro;</li> <li>• un meccanismo per adeguare le percentuali massime di garanzie nell'ipotesi che sia modificata la normativa europea in conseguenza dell'epidemia in corso.</li> </ul> <p>Infine, si prevede che con decreto MEF possano essere disposte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso finanziamenti a tasso agevolato e garanzie fino al 90%.</p>		
<p><b>Supporto alla liquidità delle imprese (art. 57)</b></p>	<p>Per supportare la liquidità delle imprese, si prevede una garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP in favore di banche e altri soggetti autorizzati al credito che erogano finanziamenti alle imprese che abbiano patito una riduzione del fatturato a causa</p>	<p>IMPRESE</p>	<p>500 milioni</p>

	dell'emergenza. Per questa via, si permette alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, di erogare più facilmente finanziamenti; a CDP di supportare i soggetti erogatori dei finanziamenti tramite specifici strumenti (p.e. garanzie di portafoglio) e allo Stato di concedere controgaranzie fino all'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione. A questi fini, è istituito presso il MEF un fondo con dotazione di 500 milioni per quest'anno.		
<b>Potenziamento dei confidi (art. 51)</b>	Si prevede il <b>rafforzamento dei Confidi</b> per le microimprese e PMI, <b>attraverso misure di semplificazione</b> . Per prevenire l'innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse, si prevede la possibilità per i Confidi di dedurre i contributi corrisposti all'Organismo per la tenuta dell'albo dai contributi dovuti per i fondi interconsortili (0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno). Inoltre, si prevede che le attività dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei confidi e dell'Organismo per il microcredito siano di rilievo solo privatistico.	MICROIMPRESE E PMI	
<b>Fondo per mutui prima casa (art. 54)</b>	Si prevede, per i prossimi 9 mesi, l'estensione ai lavoratori autonomi e ai professionisti, che registrino un consistente calo del proprio fatturato, della possibilità di <b>accedere al fondo per mutui prima casa e la semplificazione dell'utilizzo</b> , escludendo la presentazione dell'ISEE. Il decreto-legge n. 9/2020 aveva già esteso, in ogni caso, l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario per almeno 30 giorni, anche in attesa dell'autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito. Inoltre, gli interessi compensativi sono pagati al 50% dal Fondo stesso.	LAVORATORI AUTONOMI e LIBERI PROFESSIONISTI	400 milioni
<b>Sostegno alle imprese esportatrici (art. 58)</b>	Si prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di <b>sospendere fino a 12 mesi il pagamento</b> della quota capitale e degli interessi <b>delle rate in scadenza dei finanziamenti a tasso agevolato del c.d. "fondo 394"</b> , diretto al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, in tutti i settori.	IMPRESE ESPORTATRICI	
<b>Misure per la internazionalizzazione (art. 72)</b>	Si prevede la istituzione presso il Ministero degli esteri di un <b>"fondo per la promozione integrata"</b> finalizzato a <b>sostenere l'internazionalizzazione del sistema Paese</b> . In particolare, si individuano i seguenti interventi:	IMPRESE	150 milioni

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•una campagna straordinaria di comunicazione per il sostegno delle esportazioni italiane, nel settore agroalimentare e negli altri colpiti dall'emergenza;</li> <li>•il potenziamento delle attività di promozione;</li> <li>•il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche;</li> <li>•la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi entro il c.d. "fondo 394" alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale.</li> </ul> <p>Sono snelliti i procedimenti di spesa degli stanziamenti nonché di quelli relativi al Piano straordinario per la promozione del <i>made in Italy</i>. Sia l'ICE che Invitalia possono essere coinvolti negli interventi .</p>		
<p><b>Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (art. 55)</b></p>	<p>Si intende incentivare la <b>cessione dei crediti deteriorati</b> accumulati dalle imprese, al fine di sostenerle sotto il profilo della liquidità. A tale scopo, si prevede, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•la possibilità, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, di <b>trasformare in credito d'imposta una quota di DTA;</b></li> <li>•non applicazione, per la determinazione delle perdite fiscali, dei limiti previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile;</li> <li>•per la trasformazione in credito d'imposta, si arriva ad un ammontare massimo <b>non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti</b>, che a sua volta può arrivare nel massimo ad un valore di 2 miliardi di euro;</li> <li>•la trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti;</li> <li>•dalla medesima data, per il cedente non sono computabili in diminuzione le perdite relative alle attività per imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta, e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle medesime attività;</li> <li>•i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e sono utilizzabili in compensazione o possono essere ceduti o chiesti a rimborso;</li> </ul> <p>Queste previsioni non si applicano alle società per cui sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di</p>	<p>IMPRESE</p>	<p>In complesso, oltre 1020 milioni</p>

	dissesto o lo stato d'insolvenza, né alle cessioni di crediti tra società legate da rapporti di controllo.		
<b>Accesso al fondo indennizzo risparmiatori (art. 50)</b>	Si introduce la possibilità di corrispondere <b>agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati</b> dalle banche un <b>anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo</b> spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Inoltre, dato l'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del Fondo, è stabilita un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze, dal 18 aprile al 18 giugno di quest'anno.	RISPARMIATORI	
<b>Sostegno all'acquisto dei beni necessari a far fronte all'emergenza (art. 59)</b>	Si prevede di agevolare la vendita di beni necessari a far fronte all'emergenza, autorizzando <b>SACE Spa</b> a rilasciare <b>garanzie e coperture assicurative</b> , a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria. Le <b>garanzie e le assicurazioni</b> possono essere rilasciate anche a <b>banche nazionali</b> , nonché a <b>banche estere o operatori finanziari italiani o esteri</b> per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento di tali attività e di quelle connesse o strumentali. Le modalità degli interventi sono definite da SACE in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati dalla legge di bilancio.		
<b>Contratti di sviluppo (art. 80)</b>	Per la concessione delle agevolazioni previste dai <b>Contratti di Sviluppo</b> , per la realizzazione di programmi di sviluppo d'impresa strategici e il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, a sostegno dei grandi investimenti sul territorio, sono stanziati ulteriori risorse per 400 milioni per il 2020.	IMPRESE	400 milioni
<b>Le misure fiscali</b>			
<b>Premio ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 per i giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro (art. 63)</b>	Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, nel mese di marzo 2020, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 sarà riconosciuto un bonus di 100 euro	LAVORATORI DIPENDENTI	880,5 milioni
<b>Credito d'imposta per la sanificazione l'aumento della sicurezza nelle imprese (art. 64)</b>	Viene previsto un credito d'imposta finalizzato ad incentivare e contribuire alla sanificazione e all'aumento della sicurezza sul lavoro nelle imprese nonché contributi per tali finalità attraverso la costituzione di un fondo INAIL	TUTTE LE IMPRESE	50 milioni
<b>Credito d'imposta per gli affitti commerciali</b>	Viene previsto un credito d'imposta in favore di negozi e botteghe pari al 60% del canone di locazione	ESERCIZI COMMERCIALI	356 milioni

<b>(art. 65)</b>	del mese di marzo limitatamente ad immobili rientranti nella categoria catastale C1;		
<b>Erogazioni liberali (art. 66)</b>	Viene introdotta la deducibilità per le donazioni COVID-19 effettuate dalle imprese, nonché una detrazione d'imposta Irpef per le erogazioni liberali. Effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di fondazioni e Onlus	TUTTE LE IMPRESE E PERSONE FISICHE	119 milioni nel 2021 e 51 milioni nel 2022
<b>Giochi (art. 69)</b>	Per il settore dei giochi si prevede: - la sospensione dei termini di versamento del PREU all'intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato - la sospensione del pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo per i periodi di sospensione dell'attività; - la proroga dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo; - la proroga dei termini per l'indizione della gara per gli apparecchi da intrattenimento; - la proroga dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco e dell'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.	IMPRESE DEL SETTORE GIOCHI	29,42 milioni
<b>INTERVENTI SETTORIALI</b>			
<b>Credito all'esportazione (art. 53)</b>	Viene introdotta una garanzia dello Stato per sostenere il credito all'esportazione nei settori colpiti dall'emergenza sanitaria, prevedendo per il 2020 alcune misure di sostegno. In particolare, l'intervento disciplina, accelerandola, la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate nel settore croceristico, in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.	IMPRESE DEL SETTORE CROCIERISTICO	
<b>Attività di assicurazione (art. 52)</b>	Si interviene per garantire una maggiore flessibilità contabile per le imprese di assicurazione mediante l'immediata entrata in vigore del "volatility adjustment" , sulla scorta della Direttiva c.d. "Solvibilità II", così da ridurre la volatilità artificiale nei bilanci generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio, e garantire che le assicurazioni possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.	IMPRESE DI ASSICURAZIONE	

<p><b>Misure per il settore agricolo e della pesca (art. 78)</b></p>	<p>Per il sostegno del settore agricolo e della pesca, si prevede in primo luogo di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli <b>anticipi</b> spettanti alle imprese che hanno diritto ad accedere ai <b>contributi PAC</b>. Si provvede poi, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ad istituire un <b>Fondo</b> da 100 milioni per la <b>copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante</b> e alla <b>ristrutturazione dei debiti</b>, per la copertura dei costi sostenuti per <b>interessi</b> maturati negli ultimi due anni su <b>mutui</b> e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Si incrementa poi di 50 milioni il <b>Fondo per la distribuzione di derrate alimentari</b> alle persone indigenti per assicurarne la distribuzione.</p>	<p>IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA</p>	<p>100 milioni + 50 milioni</p>
<p><b>Ulteriori misure per il settore agricolo (art. 105)</b></p>	<p>L'intervento estende dal quarto grado di parentela o affinità al <b>sesto grado di parentela</b> il limite entro il quale, con riguardo alle <b>attività agricole</b>, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano il <b>rapporto di lavoro autonomo o subordinato</b>.</p>	<p>SETTORE AGRICOLO</p>	<p>3,4 milioni</p>
<p><b>Misure per il trasporto aereo (art. 79)</b></p>	<p>Per fronteggiare i danni che l'emergenza epidemiologica ha determinato nel settore dell'aviazione, sono previste misure diverse. In primo luogo, alle <b>imprese titolari di licenza di trasporto aereo passeggeri</b> sono riconosciute <b>misure a compensazione dei danni</b>. Inoltre, in considerazione della situazione di Alitalia e di Alitalia Cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria, viene autorizzata la costituzione di una <b>nuova società</b>, interamente <b>controllata dal MEF</b> o <b>controllata</b> da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Sono definiti i compiti del Commissario straordinario, la possibilità per il MEF di partecipare al capitale sociale o rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale, si definiscono le norme di riferimento per l'eventuale trasferimento del personale.</p>	<p>SETTORE AEREO - ALITALIA</p>	<p>500 milioni</p>
<p><b>Misure per il trasporto marittimo e stradale (art. 92)</b></p>	<p>A seguito della riduzione dei traffici marittimi di trasporto merci e persone, si dispone la <b>non applicazione</b>, fino al 30 aprile, della <b>tassa di ancoraggio</b> alle operazioni commerciali effettuate nei porti, rade o spiagge dello Stato., indennizzando per</p>	<p>SETTORE DEI TRASPORTI</p>	<p>13,5 MILIONI</p>

	<p>le mancate entrate le Autorità di Sistema Portuale. E' poi prevista la <b>sospensione del pagamento dei canoni</b>, che verranno pagati, anche in <b>forma rateale</b> e senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2020, secondo modalità stabilite dalle medesime Autorità.</p> <p>Per assicurare liquidità agli operatori economici, inoltre, è previsto l'automatico <b>differimento del pagamento dei diritti doganali</b> per 30 giorni.</p> <p>Infine, è autorizzata la <b>circolazione</b>, fino al 31 ottobre, dei <b>veicoli</b> da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova, ovvero alle attività di revisione.</p>		
<p><b>Misure per gli autoservizi pubblici non di linea (art. 93)</b></p>	<p>Per il contrasto nella diffusione dell'epidemia, viene riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono <b>autoservizi di trasporto pubblico non di linea</b> che dotano i veicoli di <b>paratie divisorie</b>, per separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.</p>	<p>AUTOSERVIZIO di TRASPORTO PUBBLICO</p>	<p>2 MILIONI</p>
<p><b>Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 94)</b></p>	<p>A favore del settore del <b>trasporto aereo</b>, duramente colpito dalla emergenza, si interviene anche per il sostegno del reddito e dell'occupazione del <b>personale</b>. In particolare, si prevede un incremento di 200 milioni della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale <b>per il 2020</b>. Si stabilisce possa essere autorizzato sino ad un massimo di dieci mesi complessivi, il <b>trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale</b> qualora l'azienda operante abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.</p>	<p>LAVORATORI DEL TRASPORTO AEREO</p>	<p>200 milioni</p>

## 5. LE MISURE PER LA SOSPENSIONE DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

MISURA	CONTENUTO	BENEFICIARI	IMPORTO
<b>SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b>			
<p><b>Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e da ritenute alla fonte e addizionali</b></p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi dal 8 marzo al 31 maggio gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle</p>	<p>SOGGETTI CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O OPERATIVA IN ITALIA</p>	

<b>(art. 62)</b>	trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, rimanendo fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.		
<b>Sospensione dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte, addizionali, iva e contributi per i settori piu' colpiti (art. 61)</b>	Sono sospesi i versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, relativi all'imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I settori interessati sono: - le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; - associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; - gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; - teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco; - gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; - parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; - servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.	SOGGETTI APPARTENENTI AI SETTORI PIU' COLPITI	
<b>Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni (art. 62)</b>	In favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione con fatturato fino a 2 milioni di euro, non ricompresi fra quelli più colpiti dall'emergenza COVID-19, sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (versamenti IVA, ritenute e contributi previdenziali) che scadono nel periodo tra l'8 e il 3 marzo. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato	ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON FATTURATO FINO A 2 MLN	
<b>Differimento dei termini di versamento per gli operatori ai quali non si applicano le sospensioni di adempimenti e versamenti (art. 62)</b>	Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo	SOGGETTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE	

<b>Disapplicazione della ritenuta d'acconto per i professionisti (art. 62)</b>	Per i professionisti senza dipendenti è stata prevista la disapplicazione della ritenuta d'acconto, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile	PROFESSIONISTI	
<b>Sospensione versamenti previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro domestico</b>	Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, dovuti dai datori di lavoro domestico. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi	DATORI DI LAVORO DOMESTICO	
<b>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>			
<b>Sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (art. 67)</b>	Viene prevista la sospensione, su tutto il territorio nazionale, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate	TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	
<b>Sospensione delle istanze di interpello (art. 67)</b>	Viene prevista la sospensione, su tutto il territorio nazionale, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30 giorni per l'integrazione delle istanze ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 156/2015). I termini per la risposta alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione e, quindi, dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica va fatta esclusivamente per via telematica, mediante PEC	TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI ALL'INTERPELLO	
<b>Adempimento collaborativo, cooperazione e collaborazione rafforzata, ruling internazionale (art. 67)</b>	Sempre in tema di interPELLI, viene previsto che la sospensione si applica anche: - alle risposte delle Entrate alle richieste di adesione, da parte del contribuente, al regime di adempimento collaborativo (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015); - ai termini per l'adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis, D.L. n. 50/2017); - ai termini per il ruling internazionale (articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. n. 600/1973). - ai termini per la procedura di ruling nel patent box (art. 1, commi da 37 a 43, legge n. 190/2014).	TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI DA ADEMPIMENTO COLLABORATIVO	

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE			
<b>Cartelle di pagamento, Avvisi di accertamento e avvisi di addebito (art. 68)</b>	Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. In questo caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il 30 giugno 2020. Si prevede, infine, che non si procede al rimborso dei versamenti già effettuati	TUTTI I SOGGETTI SU CUI PENDONO CARTELLE	821 milioni
<b>Differimento versamenti relativi a rottamazione-ter e saldo stralcio (art. 68)</b>	viene previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento: - del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter; - del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.	TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE	

## 6. LE MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
<p>Come chiarito dalla Relazione Illustrativa, l'<b>articolo 83</b>, recante nuove misure per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, a fronte del rapido peggioramento del quadro epidemiologico <b>proroga il termine di sospensione processuale dal 22 marzo al 15 aprile</b>, quindi, la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative è quella del 16 aprile 2020.</p> <p>Il predetto articolo riproduce, inoltre, integralmente il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto legge n.11 del 2020 in modo da chiarire ed estendere la misura originaria, pertanto, si dispone che ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento, abbia ad oggetto qualsiasi atto del procedimento, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari</li> <li>• i termini per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito delle loro motivazioni</li> <li>• i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio</li> <li>• i termini per il procedimento esecutivo</li> <li>• i termini per le impugnazioni</li> <li>• in generale qualunque termine procedurale.</li> </ul> <p>Sono inoltre sospesi fino al 15 aprile anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine per la conclusione dell'eventuale mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a 50 mila euro.</p> <p>La sospensione dei termini non opera riguardo:</p> <p>a) cause di competenza del tribunale dei minorenni relativamente all'adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalle famiglie, le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari, provvedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, procedimenti di cui all'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza di minorenni, procedimenti di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, provvedimenti di convalida di espulsione di cittadini</p>

provenienti da Paesi terzi e dell'Unione europea. In tali caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o un suo delegato;

b) procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo, procedimenti in cui si applicano misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di adozione di misure di sicurezza qualora i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili.

Riproponendo integralmente il contenuto dell'articolo 2 del citato decreto n.11 del 2020 è demandata ai capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Regione e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Inoltre, per facilitare e rendere gestibile il carico lavorativo delle cancellerie si introducono deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati. Un ulteriore deroga riguarda il sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali, introducendo una generale domiciliazione ex lege presso il difensore dell'imputato e di tutte le parti private, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati. A quanto detto si aggiunga la proroga delle sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, al fine di evitare, nei casi di imminente scadenza, l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari.

Infine, sono sospesi i termini per qualunque attività nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita e applicate in quanto compatibili tutte le disposizioni in materia di giustizia civile e penale, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

**L'articolo 84** estende il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria alla giustizia amministrativa. La sospensione dei termini è altresì applicata, (**articolo 85**) a tutte le funzioni della Corte dei Conti, anche nelle fasi istruttorie, relativamente alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.

#### **INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Con l'**articolo 86** si prevede lo stanziamento di euro 20.000.000 per l'anno 2020 al fine di realizzare interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati negli istituti penitenziari a seguito delle proteste dei detenuti in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19. Sono, inoltre, autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del codice degli appalti pubblici, al fine di consentire la tempestività dei predetti interventi di ristrutturazione.

#### **MISURE DI SOSTEGNO PER I MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO**

**L'articolo 119** dispone per i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento un contributo economico pari a 600 euro mensili, per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui al capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che reca uno stanziamento di euro 204.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

#### **MISURE IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE E LICENZE STRAORDINARIE**

**L'articolo 123** ricalcando il modello operativo già sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, prevede che, su istanza del condannato, del pubblico ministero o per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario, le pene detentive di durata non superiore a un anno e sei mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, possano essere eseguite in luoghi esterni al carcere quali l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con l'eccezione dei:

- 1) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;  
 4) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza ed è applicata, salvo i condannati minorenni o i condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi, la procedura di controllo mediante mezzi di controllo elettronici.

**L'articolo 124**, infine, proroga la durata delle licenze premio straordinario per i detenuti in regime di semilibertà sino al 30 giugno 2020.

## 7. ALTRI INTERVENTI

MISURA	CONTENUTO	BENEFICIARI	IMPORTO
<b>Misure in materia di semplificazione degli organi collegiali (Art. 73)</b>	Possibilità, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in video conferenza di riunirsi secondo tali modalità. La disposizione si applica anche per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, le associazioni private, anche non riconosciute e le fondazioni;	Organi collegiali	
<b>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno (Art. 74)</b>	E' autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per un periodo di novata giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinarie delle Forze armate e di polizia, nonché per gli ulteriori oneri connessi all'impiego di personale. Ulteriori somme sono stanziare per la sanificazione degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto e la Guardia costiera, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per l'acquisto di equipaggiamento operativo. E', inoltre, autorizzata la spesa di 5.973.600 milioni di euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinarie, delle attrezzature necessarie per il contrasto al rischio biologico e per l'acquisto di prodotti e strumentazioni necessarie per il lavoro agile. In aggiunta alle predette somme sono autorizzate ulteriori spese per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale	Forze di polizia, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno	105.368.367 milioni di euro nel 2020 e 2.512.957 milioni di euro nel 2021

	dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno. È ridotta, in via straordinaria, da due a un anno la durata del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia. Infine, è autorizzata una spesa di 6.219.625 milioni di euro in favore del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti penitenziari e i direttori degli istituti penali per minorenni per il pagamento degli straordinari e lo svolgimento dei più gravosi compiti resi necessari per il contenimento epidemiologico;		
<b>Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile (Art. 75)</b>	E' disposta una procedura semplificata per l'acquisto di strumentazione idonea a favorire l'applicazione lo sviluppo del lavoro agile da parte della amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei contratti pubblici e le autorità amministrative indipendenti;	Amministrazioni aggiudicatrici Autorità amministrative indipendenti	
<b>Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	E' previsto che la Presidenza del Consiglio si avvalga di un contingente di esperti per l'attuazione di misure d'innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19;	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
<b>Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (Art. 77)</b>	Possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.	Scuole	43,5 milioni di euro nel 2020
<b>Consultazione referendaria (Art. 81)</b>	In considerazione dello stato di emergenza, è fissata la data della consultazione referendaria sul testo di riforma costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari nei duecentocinquanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che l'ha ammesso in deroga alle disposizioni vigenti;		
<b>Lavoro agile, esenzione dal servizio e procedure concorsuali (Art. 87)</b>	Il lavoro agile è la <b>modalità ordinaria</b> di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, quindi, devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul	Pubbliche amministrazioni, organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, autorità	

	<p>luogo di lavoro e devono prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi.</p> <p><b>Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile</b>, anche nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.</p> <p><b>Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale</b>, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai suddetti principi.</p> <p>Lo svolgimento delle <b>procedure concorsuali</b> per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica.</p> <p><b>Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b> può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio ed collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia.</p>	<p>amministrative indipendenti, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	
<p><b>Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (Art. 88)</b></p>	<p>Le disposizioni relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici si applicano anche ai contratti di soggiorno.</p> <p>Coloro che hanno acquistato biglietti per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura hanno facoltà, di presentare</p>	<p>Contratti di soggiorno e acquirenti di biglietti per spettacoli e musei</p>	

	entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, a sua volta, entro trenta giorni dalla presentazione di tale istanza, provvede a emettere un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione.		
<b>Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (Art. 89)</b>	Sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, <b>due Fondi</b> , uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli <b>operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.</b>	Settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo	
<b>Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (Art. 90)</b>	<b>Una quota pari al 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE nell'anno 2019</b> per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore.	Settore della cultura	
<b>Indennità collaboratori sportivi (Art. 96)</b>	E' riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro <b>da Sport e Salute S.p.A.</b> , nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.	Collaboratori sportivi	50 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Sostegno della filiera della stampa (Art. 98)</b>	Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, è introdotto <b>un regime straordinario di accesso al credito di imposta</b> che verrà concesso nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati e non entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali. Si modifica poi la disciplina del c.d. <b>tax credit per le edicole</b> attraverso l'incremento da 2.000 a 4.000 euro dell'importo massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario, l'ampliamento delle fattispecie	Filiera della stampa	

	di spesa compensabili e l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono quotidiani nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.		
<b>Erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell'emergenza epidemologica (Art. 99)</b>	Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta di erogazioni liberali di somme per favorire il contrasto del diffondersi del virus COVID-19;		
<b>Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (Art. 100)</b>	<p>E' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato <b>“Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”</b> con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.</p> <p><b>I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca</b>, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.</p> <p><b>I soggetti beneficiari dei crediti agevolati</b> concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.</p>	Università, AFAM e EPR	50 milioni di euro Per l'anno 2020
<b>Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e</b>	In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, <b>l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio</b> relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al <b>15 giugno 2020</b> .	Università e AFAM	

<p><b>delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (Art. 101)</b></p>	<p>Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza <b>sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti</b> e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, di valutazione per l'attribuzione alla classe stipendiale successiva e dell'assolvimento degli obblighi contrattuali.</p> <p><b>Le attività formative</b> svolte con le suddette modalità sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.</p> <p>Con riferimento alle <b>Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia</b>, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono entro il 10 luglio 2020.</p> <p>Le suddette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>		
<p><b>Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (Art. 102) e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</b></p>	<p>Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 <b>abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo</b>, previa acquisizione del giudizio di idoneità.</p>	<p>Laureati in medicina</p>	
<p><b>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (Art.103)</b></p>	<p>Sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi concernenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio.</p> <p>Tutti i certificati, attestati, permessi concessioni autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;</p>		

<b>Proroga validità documenti di riconoscimento (Art.104)</b>	E' prorogata la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza nel periodo di emergenza dichiarato con il provvedimento in oggetto fino alla data del 31 agosto 2020;		
<b>Fondo sanificazione ambienti Province, Città metropolitane e Comuni (Art. 114)</b>	E' istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato alla sanificazione e disinfezione degli uffici e dei mezzi in dotazione di Province, Città metropolitane e Comuni;	Province, Città metropolitane e Comuni.	70 milioni di euro per l'anno 2020
<b>Straordinario polizia locale (Art. 115)</b>	Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un fondo per il 2010 con una dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento degli straordinari del personale della polizia locale e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;	Personale della polizia locale dei Comuni, Province e Città metropolitane	10 milioni di euro per il 2020
<b>Termini riorganizzazione Ministeri (Art. 116)</b>	E' disposta la proroga di ulteriori tre mesi dei termini per la riorganizzazione dei Ministeri e in scadenza nel periodo d'emergenza;		
<b>Misure per assicurare continuità funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Art. 117)</b>	Sono prorogati fino ai sessanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i termini per il rinnovo degli organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	
<b>Misure per assicurare continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali (Art. 118)</b>	Sono prorogati fino ai sessanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i termini per il rinnovo degli organi del Garante per la protezione dei dati personali;	Garante per la protezione dei dati personali	
<b>Piattaforme per la didattica a distanza (Art. 120)</b>	Il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020, sono destinati: a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;	Scuole	85 milioni per l'anno 2020

	<p>b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;</p> <p>c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.</p>		
<p><b>Continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari (Art. 121)</b></p>	<p>Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per <b>i contratti di supplenza breve e saltuaria</b>, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	Supplenti	
<p><b>Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 (Art. 122)</b></p>	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.</p>	<p>Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19</p>	